

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 340-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con Annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro per i Beni culturali e ambientali

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la cui ratifica ed esecuzione è proposta con il presente disegno di legge, è destinata a sostituire il precedente accordo, del 12 maggio 1954, la cui ratifica ed esecuzione sono state autorizzate con legge 23 febbraio 1961, n. 238. Il maggior rigore cui le nuove norme convenzionali si ispirano per offrire alla comunità internazionale un più efficace strumento di lotta e di prevenzione contro gli inquinamenti dei mari, risulta dalla stessa complessità degli atti all'esame del Senato.

Si tratta, infatti, di molteplici strumenti normativi che comprendono, oltre alla Convenzione di base, tre Protocolli (uno in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, uno in applicazione dell'articolo 10, ed uno aggiuntivo), cinque Allegati (di cui tre facoltativi: vedi articolo 14 della Convenzione) e nove Appendici ad essi annesse.

La Convenzione non si limita a considerare gli inquinamenti causati da idrocarburi, ma allarga la sua portata anche alla prevenzione degli inquinamenti provocati da altre sostanze nocive, e mira a ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze. Essa si applica a qualunque tipo di nave, con la sola esclusione delle navi da guerra o delle navi gestite direttamente dagli Stati per servizi governativi e non commerciali. Viene escluso poi l'inquinamento derivante da attività di esplorazione, sfruttamento e trattamento delle risorse minerarie dei fondi marini.

Per alcune aree geografiche definite « speciali », prescrive che la depurazione delle navi sia fatta esclusivamente mediante impianti a terra. Fra queste aree speciali è compreso il Mediterraneo.

Il primo dei Protocolli annessi alla Convenzione concerne i rapporti da redigere sugli eventi comportanti o che possono comportare gli scarichi di sostanze nocive; il secondo, attiene alle norme sull'arbitraggio per le controversie che le parti non stabiliscano di risolvere altrimenti.

Quanto ai cinque Allegati integranti la Convenzione, il primo reca norme specifiche per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi. All'Allegato sono annesse tre appendici. La prima elenca gli idrocarburi considerati: l'asfalto (bitume), gli idrocarburi ordinari, i gasoli atmosferici, le « basi » per carburanti, le benzine, i carburanti per reattori, e la nafta. Nell'Appendice 2 vengono precisate le caratteristiche del modello del « certificato internazionale di prevenzione » e nell'Appendice 3 il modello del registro degli idrocarburi.

L'Allegato II disciplina l'inquinamento da sostanze liquide nocive diverse dagli idrocarburi, trasportate alla rinfusa; di quali sostanze si tratti specificamente e della loro classificazione in categorie è detto nelle prime tre delle cinque appendici annesse all'Allegato. Le altre due riguardano invece le caratteristiche dei registri di carico e dei certificati internazionali di cui ciascun natante deve essere fornito.

L'Allegato III contiene norme relative alla prevenzione dell'inquinamento per le sostanze nocive trasportate, sempre per mare, in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari. L'Allegato IV dispone in materia di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi, e l'Allegato V in materia di prevenzione dell'inquinamento derivante da rifiuti.

Integra poi il complesso sistema convenzionale un separato Protocollo, anch'esso adottato a Londra il 2 novembre 1973, relativo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli interventi in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi. Tale strumento tende ad allargare ai rischi di inquinamento provocato da sostanze chimiche o tossiche, trasportate dalle navi, le procedure di intervento già previste dalla Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969, di cui alla legge (di ratifica) 6 aprile 1977, n. 285, per i rischi di inquinamento da petrolio.

Per una valutazione complessiva della materia, occorre richiamarsi alla sempre più avvertita esigenza di proteggere l'ambiente marino. L'incrementato traffico e i crescenti scambi fra continenti, con gli incidenti fatalmente connessi, fortuiti o dovuti

a negligenza o peggio ancora deliberati, esigono interventi preventivi e protettivi di livello adeguato, sia sul piano normativo sia sul piano tecnologico.

In questo quadro si inserisce la presente Convenzione, che pertanto la 3^a Commissione permanente propone all'approvazione dell'Assemblea. Nella consapevolezza poi della necessità di un continuo aggiornamento, sembra opportuno sottolineare che sono state poste già le premesse per una nuova intesa globale in ordine al vitale problema della difesa dell'ambiente umano.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della Convenzione ed all'articolo VI del Protocollo.

Art. 3.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal Protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.